

Principali novità normative AML e impatti per gli intermediari. Le ispezioni: principali aspetti oggetto di attenzione.

Avv. Toni Atrigna

Socio Atrigna & Partners- Studio Legale
Associato.

SA
M23

PRINCIPALI NOVITA' NORMATIVE AML E IMPATTI PER GLI INTERMEDIARI LE ISPEZIONI– PRINCIPALI ASPETTI OGGETTO DI ATTENZIONE

Toni Atrigna
Atrigna & Partners

Consulente dell' Osservatorio Normativo di  finwave

Empowered AML

INDICE DEGLI ARGOMENTI

- Principi generali e fonti normative: le nuove norme in ambito UE e in Italia (il t.e.)
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggio
- I nuovi indicatori di anomalia
- Linee guida EBA e temi di finanza digitale
- Il registro dei titolari effettivi
- Ispezioni

PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE: LE NUOVE NORME IN AMBITO UE

PROPOSTE NORMATIVE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

Il 20 luglio 2021 la Commissione ha presentato il seguente pacchetto di proposte legislative:

- Un Regolamento che istituisce una nuova Autorità dell'UE in materia AML/CFT (AMLA);
- Un Regolamento europeo in materia AML/CFT;
- Una Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui meccanismi che gli Stati membri devono mettere in atto per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario per scopi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e abrogazione della Direttiva UE 2015/849;
- Un Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle informazioni che accompagnano il trasferimento di fondi e *crypto-asset*.

PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE: LE NUOVE NORME IN AMBITO UE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE UNA NUOVA AUTORITÀ DELL'UE IN MATERIA AML/CFT (AMLA)1/3

La proposta di Regolamento prevede l'istituzione di un'Autorità di Vigilanza in materia AML/CFT dell'Unione europea (AMLA), al fine di creare un sistema di vigilanza in tutta l'UE. Gli obiettivi principali sono quelli di uniformare le metodologie ed innalzare gli standard di vigilanza dei vari Paesi membri nonché coordinare e incrementare i flussi informativi tra le FIU nazionali.

L'AMLA "dovrebbe essere operativa" tra il 2023 e il 2024; nel corso del 2026 si dovrebbe arrivare al pieno funzionamento dell'Autorità.

PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE: LE NUOVE NORME IN AMBITO UE

PROPOSTA DI REGOLAMENTO CHE ISTITUISCE UNA NUOVA AUTORITÀ DELL'UE IN MATERIA AML/CFT (AMLA)1/3

Di cosa si occuperà l'AMLA?

- avrà vigilanza diretta su enti finanziari che hanno particolari caratteristiche di rischio – potendo adottare azioni correttive e finanche irrogare sanzioni di natura amministrativa e pecuniaria;
- avrà vigilanza indiretta – tramite dunque il monitoraggio delle FIU nazionali - su soggetti obbligati la cui attività non è connotata da particolare rischio;
- coordinerà l'attività svolta da organismi di vigilanza di altri soggetti finanziari e di soggetti non finanziari;
- darà supporto all'attività delle Autorità nazionali e coordinerà la corretta trasmissione dei flussi informativi tra esse;

In aggiunta a tali compiti **andrà** anche un potere di natura “normativo”/regolamentare quanto meno sul fronte dell'iniziativa:

- assumerà tutti i compiti in materia antiriciclaggio che attualmente sono in capo all'EBA;
- avrà un potere regolamentare finalizzato all'adozione di orientamenti, raccomandazioni e linee guida in materia AML/CFT;
- potrà predisporre bozze di regolamenti la cui emanazione sarà di competenza della Commissione.

Empowered AML

A thick red horizontal line underlining the text "Empowered AML".

PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE: LE NUOVE NORME IN AMBITO UE

PROPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLE INFORMAZIONI CHE ACCOMPAGNANO IL TRASFERIMENTO DI FONDI E CRYPTO-ASSETS

La Commissione, sulla base di alcuni dati raccolti (tra cui la relazione sulle criptovalute dell'EBA), ha proposto un Regolamento destinato a disciplinare l'attività svolta dai soggetti fornitori di servizi di crypto-attività e che modifica il precedente Regolamento UE n. 2015/847.

La riforma obbliga i suddetti soggetti:

1. ad effettuare l'adeguata verifica della clientela;
2. a garantire la trasparenza e tracciabilità dei trasferimenti di crypto-attività;
3. a garantire e individuare, attraverso il tracciamento, il possibile impiego a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE: LE NUOVE NORME IN AMBITO UE

PROPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER SCOPI DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Il Regolamento presentato dalla Commissione stabilisce di:

1. ampliare l'elenco dei soggetti obbligati – includendo i fornitori di servizi di criptovalute e piattaforme di *crowdfunding*;
2. precisare le misure di adeguata verifica dei clienti – sia semplificata che rafforzata;
3. riesaminare i Paesi terzi e applicare misure di *due diligence* per i Paesi che rappresentano una seria minaccia al sistema finanziario dell'UE;
4. aggiornare la definizione di «persona politicamente esposta» e pubblicare una lista ufficiale;
5. semplificare i requisiti di titolarità effettiva al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza e introdurre obblighi sulla titolarità effettiva anche per entità straniere;
6. chiarire gli indicatori di anomalia e divulgarli tra i soggetti obbligati al fine di semplificare e armonizzare l'invio delle segnalazioni di operazioni sospette;
7. introdurre una disciplina per il trattamento di determinati dati personali con la previsione di un termine più breve per la loro conservazione;
8. introdurre misure volte a mitigare l'utilizzo improprio di strumenti al portatore e a limitare l'uso del contante per operazioni di importo pari o superiore a 10.000,00 euro.

PRINCIPI GENERALI E FONTI NORMATIVE: LE NUOVE NORME IN AMBITO UE

PROPOSTA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO SULLA PREVENZIONE DELL'USO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER SCOPI DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

La Direttiva presentata dalla Commissione – che sostituirà la Direttiva UE 2015/849 – stabilisce norme concernenti:

1. l'applicazione di misure precise a settori esposti al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo a livello nazionale;
2. l'identificazione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo a livello di UE e Stati membri;
3. l'istituzione e l'accesso ai registri della titolarità effettiva, dei conti bancari e degli immobili;
4. la responsabilità e i compiti delle FIU;
5. la responsabilità e i compiti degli organismi coinvolti nella supervisione dei soggetti obbligati;
6. la cooperazione tra autorità competenti.

LA NUOVA NOZIONE DI TITOLARE EFFETTIVO

- Si prende atto della situazione attuale che vede diversi Stati comportarsi in modo diverso, ma addirittura all'interno degli stessi Stati Membri possono esserci modalità e metodologie in contrasto
- Esempio: il calcolo delle partecipazioni indirette – possibili approcci. Situazione attuale e prospettica – ceni
- "ordine" tra i diversi "gradi" di titolarità effettiva – le novità delle norme UE a tal riguardo nella lettura dei considerando
- La nozione di titolarità effettiva residuale: aspetti "semantici" o cambiamenti "effettivi"?

COME CALCOLARE IL TITOLARE EFFETTIVO

- Come si calcola la partecipazione indiretta?
- Possibili approcci
- Nel caso di soggetti esteri come fare per individuare il titolare effettivo?
- In che direzione si muove la normativa AML di prossima emanazione?

DISPOSIZIONI DELLA BANCA D'ITALIA IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE, PROCEDURE E CONTROLLI INTERNI IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO - PROVVEDIMENTO DI MODIFICA

In data 4 agosto 2023, Banca d'Italia ha pubblicato un provvedimento recante alcune modifiche alle “Disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione, procedure e controlli interni per finalità antiriciclaggio” del 26 marzo 2019.

Le modifiche alle Disposizioni di Banca d'Italia sono volte ad attuare gli Orientamenti dell'Autorità Bancaria Europea (EBA) sulle politiche e le procedure relative alla gestione della conformità e al ruolo e alle responsabilità del responsabile antiriciclaggio.

Grande enfasi è stata posta sulla nomina dell'Esponente Responsabile dell'antiriciclaggio; viene infatti ribadita la necessità di prevedere che nell'organo di amministrazione (Consiglio di Amministrazione) vi sia una figura con specifiche competenze in termini di individuazione, valutazione e gestione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (rinvio).

Le altre novità introdotte riguardano:

- l'introduzione di alcune disposizioni relative alla funzione antiriciclaggio;
- l'esternalizzazione della funzione antiriciclaggio;
- le norme applicabili ai gruppi.

Il provvedimento entrerà in vigore dal 90° giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuto in data 16 agosto 2023.

L'ESPONENTE RESPONSABILE DELL'ANTIRICICLAGGIO 1/3

Ferma restando la responsabilità collettiva degli organi aziendali, i destinatari nominano un componente dell'organo di amministrazione quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio.

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio:

- possiede adeguate conoscenze, competenze ed esperienze concernenti i rischi di riciclaggio, le politiche, i controlli e le procedure antiriciclaggio nonché il modello di business del destinatario e del settore in cui opera;
- dispone di tempo e risorse adeguate ad assolvere efficacemente ai propri compiti.

L'esponente responsabile per l'antiriciclaggio costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione e assicura che questi ultimi dispongano delle informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il destinatario è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni.

L'ESPONENTE RESPONSABILE DELL'ANTIRICICLAGGIO 2/3

Le principali attività che le disposizioni attribuiscono a questa nuova figura sono:

- monitorare che le politiche, le procedure e le misure di controllo interno in materia di antiriciclaggio siano adeguate e proporzionate, tenendo conto delle caratteristiche dell'intermediario e dei rischi cui esso è esposto;
- coadiuvare l'organo con funzione di supervisione strategica nelle valutazioni concernenti l'articolazione organizzativa e la dotazione di risorse della funzione antiriciclaggio, ivi compresa l'eventuale scelta di assegnare la responsabilità della funzione antiriciclaggio allo stesso esponente responsabile per l'antiriciclaggio;
- assicurare che gli organi aziendali siano periodicamente informati in merito alle attività svolte dal responsabile della funzione antiriciclaggio nonché in merito alle interlocuzioni intercorse con le Autorità;
- informare gli organi aziendali delle violazioni e criticità concernenti l'antiriciclaggio di cui sia venuto a conoscenza e raccomanda le opportune azioni;
- verificare che il responsabile della funzione antiriciclaggio abbia accesso diretto a tutte le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti;
- assicurare che le problematiche e le proposte di intervento rappresentate dal responsabile della funzione antiriciclaggio siano valutate dall'organo con funzione di gestione.

L'ESPONENTE RESPONSABILE DELL'ANTIRICICLAGGIO 3/3

I destinatari nominano l'esponente responsabile per l'antiriciclaggio al primo rinnovo degli organi sociali successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento e comunque **non oltre il 30 giugno 2026.**

LE NORME APPLICABILI AI GRUPPI

In base alle nuove disposizioni:

- la capogruppo nomina un componente dell'organo di amministrazione quale esponente responsabile per l'antiriciclaggio a livello di gruppo, il quale costituisce il principale punto di contatto tra il responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo e gli organi con funzione di supervisione strategica e di gestione della capogruppo e assicura che questi ultimi abbiano le informazioni necessarie per comprendere pienamente la rilevanza dei rischi di riciclaggio cui il gruppo è esposto, ai fini dell'esercizio delle rispettive attribuzioni;
- la capogruppo definisce e approva politiche e procedure di gruppo in materia antiriciclaggio che includo, tra gli altri procedure di controllo in materia antiriciclaggio a livello di gruppo.
- la capogruppo valuta periodicamente l'efficacia e la funzionalità delle politiche e delle procedure del gruppo in materia antiriciclaggio;
- la capogruppo garantisce che le entità del gruppo attuino tempestivamente le misure correttive necessarie al superamento delle carenze nei presidi antiriciclaggio riscontrate dalla Banca d'Italia, dalla UIF ovvero, in relazione alle componenti estere, dalle competenti autorità.

LE NORME APPLICABILI AI GRUPPI

La capogruppo designa un responsabile della funzione antiriciclaggio di gruppo e, in coerenza con il principio di proporzionalità, istituisce una struttura organizzativa centrale con compiti operativi e di coordinamento a livello di gruppo in materia antiriciclaggio.

Il responsabile collabora con i responsabili delle funzioni antiriciclaggio delle singole componenti del gruppo, incluse quelle estere, e garantisce che questi svolgano i propri compiti in maniera coordinata e secondo politiche e procedure coerenti con quelle di gruppo. In particolare:

- sovrintende all'esercizio di valutazione dei rischi di riciclaggio condotto dalle componenti del gruppo;
- redige una valutazione dei rischi di riciclaggio di gruppo, tenendo conto dei rischi risultanti dagli esercizi individuali, dalle interrelazioni tra le singole società del gruppo e del loro impatto sull'esposizione al rischio a livello di gruppo;
- presenta agli organi aziendali della capogruppo una relazione annuale, sull'esposizione ai rischi di riciclaggio e sulle attività della funzione antiriciclaggio a livello di gruppo;
- elabora e sottopone agli organi aziendali della capogruppo procedure, metodologie e *standard* di gruppo in materia antiriciclaggio e garantisce che le politiche e procedure delle componenti del gruppo siano in linea con questi standard oltre che conformi alle disposizioni legislative e regolamentari in materia antiriciclaggio loro applicabili;
- stabilisce flussi informativi periodici da parte di tutte le società del gruppo per la condivisione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei propri compiti.

ESTERNALIZZAZIONI

Il provvedimento di Banca d'Italia è intervenuto anche in punto di esternalizzazioni. In particolare:

- Viene espressamente previsto che l'esternalizzazione può avere a oggetto i compiti operativi della funzione antiriciclaggio, mentre **non è possibile esternalizzare la responsabilità** della funzione medesima (che resta in capo ai destinatari).
- Può esservi esternalizzazione nel rispetto del **principio di proporzionalità** → i destinatari dovranno parametrare la portata dell'esternalizzazione in ossequio a tutti i fattori indicati nella Nota 5 del provvedimento in esame (*tipo di struttura organizzativa; totale di bilancio, eventualmente consolidato; numero dei dipendenti; forma giuridica adottata ed eventuale appartenenza ad un gruppo; ecc..*).
- Viene definito il **contenuto minimo dell'accordo di esternalizzazione** e, in particolare:
 - rispettivi diritti e obblighi;
 - la frequenza minima dei flussi informativi nei confronti del responsabile interno e degli organi aziendali e delle funzioni di controllo, fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi richiesta di informazioni e di consulenza;
 - obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite;
 - possibilità di rivedere le condizioni del servizio;
 - possibilità per il destinatario, le Autorità di Vigilanza e la UIF di accedere alle informazioni utili e ai locali in cui opera il fornitore al fine di monitorarne, verificarne e supervisionarne l'attività.

ESTERNALIZZAZIONI

- Laddove vi sia esternalizzazione dei compiti operativi della funzione antiriciclaggio, è **compito della funzione di gestione assicurare il rispetto della normativa applicabile** e ricevere periodiche informazioni sullo svolgimento delle attività esternalizzate.
- Viene individuato il contenuto minimo delle attività che, in caso di esternalizzazione dei compiti operativi della funzione, saranno in capo al **Responsabile antiriciclaggio** del destinatario, che avrà il compito di:
 - monitorare, attraverso controlli periodici, il rispetto degli obblighi contrattuali e la corretta esecuzione del servizio da parte del fornitore;
 - verificare che il servizio erogato dal fornitore consenta l'efficace adempimento degli obblighi antiriciclaggio;
 - riferire con regolarità agli organi sullo svolgimento dei compiti di esternalizzazione in modo da assicurare che le misure correttive eventualmente necessarie siano tempestivamente adottate.

Inoltre, si precisa che nell'ipotesi di esternalizzazione della funzione ad altre società del medesimo gruppo con sede in Italia, i compiti suindicati potrebbero essere svolti da un **referente interno in possesso dei requisiti di indipendenza, competenza, professionali e reputazionali richiesti per il responsabile antiriciclaggio**, purché ciò sia previsto dalle pertinenti disposizioni della Banca d'Italia in materia di esternalizzazione o delega delle funzioni aziendali di controllo.

N.B.: Per i gruppi bancari cooperativi, si applicano le disposizioni in materia di esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo della Circolare della Banca d'Italia, n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 6, Sez. III, par. 1.3.

I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA 1/3

In data 12 maggio 2023 il direttore dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) ha emanato il Provvedimento recante i nuovi indicatori di anomalia per l'individuazione delle operazioni sospette a fini antiriciclaggio.

Gli indicatori di anomalia della UIF, conformemente all'articolo 6, comma 4, e) del D.Lgs 231/2007 si applicano a tutti i soggetti obbligati a collaborare attivamente nella rilevazione di operazioni sospette.

Il provvedimento stabilisce 34 indicatori di anomalia, compresi esempi specifici, riguardanti:

- il comportamento o le caratteristiche del soggetto coinvolto nelle operazioni;
- le caratteristiche e la configurazione delle operazioni, anche nei settori di attività specifici;
- le operazioni potenzialmente connesse al finanziamento del terrorismo e ai programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.

I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA 2/3

I destinatari individuano gli indicatori rilevanti in base alla loro attività specifica. Per ciascun indicatore, si scelgono anche i sotto-indicatori correlati all'interno della stessa attività. Durante le valutazioni svolte nel contesto degli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette, i destinatari considerano gli indicatori e i sotto-indicatori selezionati.

Ai fini del sospetto, le fattispecie individuate negli indicatori e sotto-indicatori rilevano se non giustificate da specifiche esigenze del soggetto cui è riferibile l'operatività o da altri ragionevoli motivi.

Gli indicatori di comportamenti insoliti dell'UIF non devono essere considerati esaustivi o vincolanti.

I soggetti obbligati devono infatti valutare ulteriori comportamenti che, anche se non previsti da tali indicatori, presentano effettivamente profili sospetti.

I NUOVI INDICATORI DI ANOMALIA 3/3

Le novità dei presenti indicatori di anomalia sono connesse:

- al coinvolgimento di persone politicamente esposte (PEP);
- al coinvolgimento di enti pubblici o con finalità pubbliche;
- alle transazioni con *crypto-asset*;
- al *crowdfunding*;
- al *peer-to-peer lending*.

I nuovi indicatori UIF entreranno in vigore il **1° gennaio 2024**. Dalla stessa data, non saranno più applicabili i precedenti indicatori e schemi di anomalia emessi dall'UIF e individuati all'articolo 7 del presente provvedimento.

LINEE GUIDA EBA E TEMI DI FINANZA DIGITALE - CENNI

- Che tipo di tecnologie sono ACCETTABILI sotto il profilo del rischio AML?
- Quali condizioni sono richieste agli intermediari per l'utilizzo e la verifica delle modalità selezionate?
- Che tipo (inteso come formato soprattutto) di documenti possono essere accettati in formato «digitale» e come verificare?
- Come e in che misura si può fare affidamento su informazioni e documenti digitali forniti da terze parti

Le attuali norme interne non affrontano esplicitamente e direttamente questi aspetti ecco perché EBA, su invito della Commissione, predispone le linee guida in oggetto.

Le linee guida EBA entreranno in vigore il **2 ottobre 2023**; tuttavia, in attesa del recepimento formale, le stesse devono considerarsi vigenti. L'unica chiara disposizione sino ad ora emanata da Bankit sul tema riguarda l'abrogazione dell'allegato 3 in materia di modalità di video identificazione in quanto non più compatibile, appunto, con le suddette linee guida. Vi sono però indicazioni ben chiare, per i nuovi clienti, sulla possibilità di una «proroga» sino al **2 ottobre 2024** al ricorrere di certe condizioni.

QUALI NOVITA' PER GLI INTERMEDIARI

Le linee guida EBA richiedono agli intermediari :

- di intervenire su policy e procedure che, verosimilmente, non dovranno essere stravolte, quanto integrate con tutto ciò che la normativa vigente non richiede in maniera così esplicita;
- una valutazione preliminare sulla soluzione di *remote onboarding* individuata; assessment e risultati di cui l'intermediario deve riuscire a dare prova all'Autorità;
- Di integrare la soluzione di *remote onboarding* nel sistema di controlli interni;
- Di acquisire le informazioni con particolare attenzione all'aggiornamento dell'informazioni ottenute in fase di *onboarding* a distanza, alla qualità della registrazione audio video, all'interruzione laddove si riscontrino problemi di natura tecnica, alla necessità di un *time stamp* oggettivo, nonché alla conservazione in formati verificabili;
- Di verificare l'autenticità e la veridicità dei documenti;
- Di verificare l'identità del cliente.

ULTERIORI RIFLESSIONI E *OUTSOURCING*

Rinvio a linee guida EBA su adeguata verifica e fattori di rischio e alla normativa interna.

Diviene importante verificare ANCHE se le procedure in materia specifica di *remote onboarding* siano in linea con le linee guida.

Particolare attenzione all'*ongoing*.

In caso di *outsourcing* si pone, in generale, un tema di capacità del soggetto terzo, della sussistenza di policy e procedure adeguate, controlli di primo e secondo livello oltre che di una valutazione nel continuo, soprattutto tenuto conto che vi deve essere un *feedback* costante qualora vi siano dei *breach*.

NB: E' sicuramente *outsourcing* di funzione essenziale.

Un impatto in Italia potrà esservi sicuramente a livello di gruppo dove però molte delle condizioni richieste possono intendersi come soddisfatte o comunque possono essere costruite su una base comune (se si fa riferimento ad intermediari).

RISCHI ICT E DI SICUREZZA - CENNI

- Rinvio ad apposite linee guida EBA
- Importanza di una gestione del rischio IT e sicurezza
- Utilizzo di canali crittografati e comunque tali da salvaguardare la confidenzialità, l'integrità e l'autenticità dei dati, oltre a fornire data certa
- Attenzione soprattutto nel caso di outsourcing
- Necessità che vi sia un *"secure access point for starting the remote customer onboarding (...) based on QUALIFIED CERTIFICATES FOR ELECTRONIC SEALS"*: un punto di accesso sicuro per l'avvio del processo di *onboarding* (...) basato su CERTIFICATI QUALIFICATI DI SIGILLO ELETTRONICO (di cui all'articolo 3, paragrafo 30, del regolamento (UE) n. 910/2014 o di autenticazione del sito web di cui all'articolo 3, paragrafo 39, del medesimo regolamento).
- Utilizzo, nel caso di un dispositivo multifunzionale, di ambienti dedicati e separati (anche lato cliente ma non solo)

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

- In data 25 maggio 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 25.05.2022, n. 121 il D.M. sul registro dei titolari effettivi.
- Il Decreto disciplina:
 - ❑ L'accesso ai dati ed alle comunicazione al registro delle imprese dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva di imprese, persone giuridiche private, trust ed istituti affini;
 - ❑ informazioni da parte dei diversi soggetti interessati.
- Il Decreto è entrato in vigore il 09.06.2022. Da tale data:
 - ❑ entro 30 giorni doveva essere emanato il disciplinare tecnico sottoposto a preventiva verifica del Garante della Privacy;
 - ❑ entro 60 giorni:
 - Decreto MISE sugli importi dei diritti di segreteria;
 - decreto dirigenziale con specifiche tecniche del formato elettronico della Comunicazione Unica d'impresa.

Intervenuti i provvedimenti attuativi, l'operatività del sistema verrà accertata con provvedimento del MISE da pubblicare su Gazzetta Ufficiale.

Una volta che il Registro sarà ritenuto operativo, tutti gli amministratori di società ed enti ed i fiduciari dei trust, saranno tenuti a comunicare i dati e le informazioni relativi alla titolarità effettiva per via esclusivamente telematica, attraverso il sistema *Comunica*. Si pone il tema dei soggetti affini ai trust per i quali l'Italia ha dichiarato i mandati fiduciari.

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

- Termini per la comunicazione: i soggetti obbligati dovranno fornire le relative comunicazioni entro il termine di 60 giorni dall'entrata dall'avvio dell'operatività del registro, così come risultante dal provvedimento del MISE di cui si è detto poc'anzi.
- Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del provvedimento del MISE, provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei rispettivi registri. I trust e istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione.
- Le eventuali variazioni dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva dovranno essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell'atto che dà luogo a variazione.
- Dopo 12 mesi dalla prima comunicazione, i soggetti obbligati dovranno provvedere a dare conferma dei dati e delle informazioni precedentemente fornite (imprese dotate di personalità giuridica potranno effettuare tale conferma contestualmente al deposito del bilancio).
- Le comunicazioni sono indirizzate all'ufficio del registro delle imprese della camera di commercio territorialmente competente e, per comunicazione ed accessi è previsto il pagamento di diritti di segreteria (richiesti sia al pubblico, sia ai soggetti tenuti agli obblighi di adeguata verifica).

A CHE PUNTO SIAMO CON LE TEMPISTICHE?

Empowered AML

A thick red horizontal line underlining the text "Empowered AML".

IL REGISTRO DEI TITOLARI EFFETTIVI

Ad oggi sono stati pubblicati, oltre al D.M. 55 del 11 marzo 2022 che istituisce il Registro dei Titolari Effettivi, tre dei quattro decreti ministeriali "tecnici". Manca ancora il decreto che dà attuazione al Registro.

In particolare, il 28 giugno scorso sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 149:

- il **decreto ministeriale del 16 marzo 2023**, che approva i modelli per il rilascio di certificati e delle copie relative alle informazioni sulla titolarità effettiva;
- il **decreto ministeriale del 20 aprile 2023** che approva gli importi dei diritti di segreteria dovuti alle camere di commercio, ivi compresi i nuovi diritti dovuti per la comunicazione, la conferma e la consultazione della sezione dei titolari effettivi.

Tali decreti erano stati preceduti dal decreto del 12 aprile 2023 con il quale sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico della comunicazione unica d'impresa occorrente per la comunicazione dei dati relativi alla titolarità effettiva.

La data di avvio del Registro dei titolari effettivi sarà fissata con un provvedimento direttoriale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy così come previsto dall'articolo 3, comma 6 del citato D.M. 55/2022.

Tale provvedimento sarà immediatamente esecutivo: **entro 60 giorni** dal giorno della pubblicazione in G.U. **del decreto con cui il Mise attesterà l'operatività del Registro**, gli interessati avranno a disposizione **60 giorni per inviare la comunicazione**.

ISPEZIONI – TEMI ED IMPATTI

Adeguate verifica

- L'importanza del look through nel caso di catene complesse
- L'art. 42 del d. lgs. 231/2007
- La validità delle attestazioni da parte di soggetti terzi
- Il monitoraggio nel continuo

Conservazione dei Dati

- Importanza dell'archivio standardizzato come fonte per attingere alle informazioni su ispezioni
- Impatti sulle SARA
- Errori significativi e comunicazioni/responsabilità ex art. 46

ISPEZIONI – TEMI ED IMPATTI

Formazione

- Il piano di formazione e destinatari
- Il materiale e la coerenza con l'attività prestata

SOS

- Connessioni col tema del monitoraggio
- Formalizzazione delle sos archiviate
- Estrazione e rivalutazione in corso di ispezione

Sanzioni e/o risposta alla vigilanza e l'importanza del remediation plan

- Iter procedurale e soggetti coinvolti
- Remediation plan: quando farlo e come gestirlo
- Sanzioni e singoli esponenti (CdA e CS)